

167/16



TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione distaccata di Città di Castello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CRON. 47

REP. 154

OGGETTO:
Pagamento somma

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Sezione distaccata di Città di Castello
Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2006 promossa
da:

_____, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore _____, con sede in _____
(P.IVA (_____) rappresentata e difesa, per delega apposta a margine dell'atto di citazione
dall'Avv. _____

-ATTRICE -

CONTRO


_____, (P.IVA _____) in persona del legale rappresentante
pro tempore Dr. (_____) con sede in _____, rappresentata e
difesa per delega apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del

19.3.2015 inviata telematicamente in data 27.3.2015 giudizio dall'Avv.
con Studio in Via.

-CONVENUTA-

OGGETTO: Pagamento somma

CONCLUSIONI: come al verbale dell'udienza del 28.1.2015

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located on the right side of the page.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 20.2.2006, ritualmente notificato, la _____ in persona del Legale Rappresentante pro tempore _____, con sede in _____ (P.IVA _____) conveniva in giudizio la Soc. _____ persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla dichiarare debitrice, nei confronti di essa esponente, della complessiva somma di €25.510,57 per la fornitura di merce di stampa e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento della detta somma, oltre gli interessi dal di del dovuto al saldo nella misura prevista dal D.Lgs.vo n.231/2002 art.5, all'epoca pari al 9,25%. Vinte le spese.

Sosteneva l'attrice che, svolgente da vari anni l'attività di produzione di materiali di stampa su carta per varie tipologie di clienti e avvalendosi di una tecnologia all'avanguardia realizzava, per conto della convenuta, la stampa, rilegatura e confezionamento di cataloghi di orari di mezzi pubblici di Trasporto

Tale merce veniva regolarmente realizzata con conseguente credito maturato in €. 32.683,69 e di cui alle fatture n.460 del 28.6.2005, n.502 del 13.7.2005, n.513 del 19.7.2005 e n.635 del 22.9.2005 e relative bolle di consegna, regolarmente annotate nei registri IVA. La committente provvedeva al pagamento della sola somma di €.7.173,12 e, a distanza di tempo, la medesima rilevava la mancanza di alcune pagine nel catalogo "orario estivo" ed "orario invernale" e un difetto di inchiostrazione in alcune pagine del catalogo Ali "orario estivo" e, nonostante la disponibilità di essa esponente a verificare l'effettiva sussistenza di quanto lamentato attraverso l'esame dei prodotti contestati, la committente non si rendeva disponibile a tale controllo, limitandosi a mostrare non più di 4 esemplari di prodotti provenienti, probabilmente, da scarti di stampa.

Con comparsa di costituzione del 11.4.2006 si costituiva in giudizio la s.r.l.(P.IVA _____) in persona del legale rappresentante pro tempore _____, con sede in _____ contestando le avverse pretese e sosteneva che: a seguito della stipula con la _____ Trasporti (ora Azienda Trasporti _____ s.p.a.d'ora in poi _____) per brevità n.d.r.) un contratto avente ad oggetto la progettazione grafica e la stampa di libretti contenenti gli orari dei servizi di trasporto gestiti da quest'ultima per gli anni 2005,2006,2007 e 2008, l'attrice provvedeva, dopo aver svolto il lavoro di studio e progettazione grafica, a redigere e fotocomporre gli impianti che sarebbero dovuti poi essere stampati nei tempi e modi stabiliti nel contratto tra la convenuta e la Tigullio; la convenuta commissionava all'attrice la stampa del materiale avente ad oggetto gli orari estivi 2005 dei trasporti allora gestiti da _____ spa e gli orari estivi 2005 ed invernali 2005-2006 dei trasporti allora gestiti dalla _____, con l'intesa che i libretti sarebbero stati consegnati direttamente presso le sedi delle società di trasporto; la _____, dopo aver ricevuto, asseritamente con ritardo, i libretti di cui sopra relativi all'orario estivo 2005, contestava alla stessa la mancanza, in molti di essi, di alcune pagine, dalla 33 alla 48 e dalla 81 alla 96, situazione che veniva immediatamente denunciata dalla convenuta all'attrice, come veniva denunciata la contestazione della _____ circa la stampa dell'orario estivo

5
n

oltremodo difficoltosa; tale condotta inadempiente dell'attrice pregiudicava la realizzazione della stampa dell'orario invernale 2005-2006 della dove si era verificato uno slittamento di sedicesimi, passando dalla pagina 34 alla 51 e dalla 82 alla 99; ciò aveva comportato alla convenuta gravissimi danni economici dato che la stessa non aveva ancora ricevuto dalla committente principale il pagamento a saldo delle proprie spettanze ,che si era trovata costretta a reperire, in breve tempo, una nuova tipografia con conseguente aggravio di costi e margine di guadagno, per alcune stampe, azzerato nonché per la mancata conferma, da parte di ,di alcune proposte di collaborazione; la convenuta, a seguito delle reiterate richieste di pagamento dell'attrice, si era subito resa disponibile ad addivenire ad un accordo che potesse venire incontro alle esigenze di entrambe le parti ma le trattative si erano improvvisamente interrotte con la notifica dell'atto di citazione.

La convenuta eccepiva quindi, l'incompetenza per territorio del Giudice adito in quanto contrastante con il disposto dell'art.19 c.p.c. quale foro della persona giuridica convenuta, concorrente con i criteri di cui all'art.20 c.p.c. ma inapplicabile al caso di specie ,in quanto il contratto era sorto, con la conoscenza dell'accettazione della proposta di contratto di essa convenuta da parte dell'attrice, presso la sede della prima in Genova, mentre il foro nel quale l'obbligazione doveva essere adempiuta poteva essere adito allorchè, trattandosi di somma di denaro, questa fosse stata determinata o determinabile con un semplice calcolo ma non quando, come nel caso di specie, doveva ancora essere liquidata o dalle parti o dal Giudice. Nel merito, la convenuta rilevava l'infondatezza della domanda a causa dei diversi vizi e difetti riscontrati sul prodotto fornito dall'attrice e,in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento sia per tutti i danni subiti da liquidarsi come meglio dovuto anche secondo equità, sia per la perdita di chance a causa della perdita del rapporto di fiducia con Tigullio, sia per gli ulteriori danni non previsti né prevedibili. Vinte le spese.

All'udienza del 16.5.2006 si costituiva il contraddittorio tra le parti ed il Giudice, in ordine alla preliminare eccezione in rito della convenuta, concedeva termini per note fino al 10.6.2006 e,con provvedimento successivo reso in data 25.7.2006 stabiliva che "Sciogliendo la precedente riserva, letti ed esaminati gli atti di causa; ritenuto che, ai sensi dell'art.20 c.p.c.in tema di competenza per territorio, vi è competenza facoltativa anche del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione; ritenuto, per l'effetto, che la relativa eccezione sollevata da parte convenuta potrà essere congruamente decisa con il merito(ai sensi dell'art.187 c.p.c) PQM Rinvia per la "trattazione"(udienza ex art.183 c.p.c.) al 20.3.2007...."dove la causa veniva assegnata all'attuale Giudicante, stante il trasferimento del precedente in altra sede, che assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art.183 V° comma c.p.c.(nella formulazione vigente *ratione temporis*) e rinviava all'udienza del 17.7.2007 per la concessione di quelli atti al deposito delle memorie di cui all'art.184 c.p.c. (nella versione vigente *ratione temporis*).

Con ordinanza del 26.3.2009 venivano ammesse le prove richieste dalle parti, nei limiti e con le modalità di cui al detto provvedimento, con udienza fissata per l'espletamento al 28.10.2009,assunzione che si concludeva all'udienza del 11.5.2010 con rinvio, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza



n. 2

del 23.10.2012, differita, stante l'adesione dei procuratori delle parti alla astensione dalle udienze proclamata dalla OUA, alla successiva del 15.7.2014.

Con dichiarazione datata il 19.11.2013 e depositata in data 11.12.2013 il Difensore della convenuta, Avv. l. _____ rinunciava al mandato difensivo conferitole tessa come pure l'altro difensore della stessa _____ con dichiarazione datata 20.1.2015 inviata telematicamente ed accettata in data 23.1.2015.

All'udienza del 28.1.2015 l' _____, per la convenuta, rassegnava le proprie conclusioni, così come il difensore dell'attrice ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusive e repliche. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.3.2015 inviata telematicamente in data 27.3.2015 si costituiva in giudizio l'Avv. _____

con Studio in _____, in nome e per conto della convenuta riportandosi agli scritti difensivi già in atti e alle conclusioni già svolte, depositando, contestualmente e in pari data, sempre telematicamente, la propria comparsa conclusionale.

In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Giudice a decidere l'odierna controversia sollevata da parte convenuta, si condividono e si fanno proprie le argomentazioni di parte attrice sul punto e di cui alla memoria autorizzata datata 9.6.2006 con le quali si afferma che la competenza territoriale, in una causa relativa ad un rapporto di obbligazione, è determinata dall'oggetto della domanda e se, come nel caso di specie, il creditore agisce per il pagamento di una somma aritmeticamente determinata, data dalla somma delle fatture emesse per la fornitura del materiale ivi descritto, detratta la somma, anch'essa determinata, ricevuta a titolo di acconto, il Forum *destinatae solutionis* è quello del creditore ("In base al criterio del forum "destinatae solutionis" enunciato dall'art. 20, c.p.c., deve tenersi conto dell'obbligazione dedotta in giudizio, ossia della richiesta di adempimento della prestazione a carico della parte convenuta. La competenza territoriale di una causa relativa ad un rapporto di obbligazione è quindi determinata dall'oggetto della domanda, e non dall'intero rapporto giuridico sottostante. Pertanto, se il creditore agisce per il pagamento di una somma di denaro determinata, il forum "destinatae solutionis" è da ravvisarsi nel domicilio del creditore stesso ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c."Tribunale Bari sez. II 26/02/2009 n.716). Di tale avviso è stato anche il precedente Giudicante con la propria ordinanza del 25.7.2006, anche alla quale espressamente questo Giudice si riporta.

Nel merito: tra parte attrice e parte convenuta è intercorso un contratto con il quale la prima si impegnava a stampare del materiale avente ad oggetto orari estivi 2005 dei trasporti allora gestiti dalla _____ s.p.a. e gli orari estivi 2005 ed invernali 2005-2006 dei trasporti allora gestiti dalla _____ s.p.a. con consegna dei libretti stessi ai diretti destinatari, dei quali, afferma parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta a pag.2, "l'odierna attrice, dopo aver svolto il lavoro di studio e progettazione, provvedeva a redigere e fotocomporre gli impianti che sarebbero dovuti essere poi stampati nei modi e tempi stabiliti nel cennato contratto" ma, al punto n.1) afferma che tra essa convenuta e la _____ era

stato stipulato "un contratto avente ad oggetto la progettazione grafica e la stampa di libretti contenenti gli orari dei servizi di trasporto....", al successivo punto 3) che "la [redacted] commissionava all'odierna attrice la stampa del sopra menzionato materiale, avente ad oggetto gli orari estivi 2005 dei trasporti in allora gestiti da [redacted] s.p.a. e gli orari estivi 2005 ed invernali 2005-2006 dei trasporti in allora gestiti da [redacted] s.p.a...."così che tra l'attrice e la convenuta è intercorso un contratto prevedente la mera stampa degli orari come indicati ai precedenti punti 1) e 3) e la consegna diretta degli stessi ai committenti.

Dalla documentazione prodotta da parte attrice si evince che la fornitura degli "Orari [redacted]" avveniva in data 23.6.2005 e 24.6.2005(doc.n.1 di parte attrice), il Catalogo Orari Linee [redacted] veniva consegnato il 18.7.2005 e il 7.7.2005(doc.n. 2 e n.3 di parte attrice), il Catalogo Orario Invernale [redacted] è stato consegnato il 2.9.2005 e il 14.9.2005(v.doc.n.4 di parte attrice).

Come da documento n.3 di parte convenuta, in data 13.7.2005 la [redacted] contestava alla stessa la dimensione dei caratteri e la risoluzione di stampa che non permetteva una facile lettura dei quadri orari, con successiva comunicazione e.mail della [redacted] alla attuale convenuta la prima lamentava la mancanza di due pagine su 8.500 libretti dell'orario invernale con impegno dei grafici della convenuta di intervenire sulle restanti copie, che di 10.600 libretti, in un bancale "sono presenti libretti riportanti gli stessi errori evidenziati in precedenza..." del quale si chiedeva di essere ritirato per mancata accettazione mentre ulteriori 8.600 libretti venivano accettati con riserva, cui seguiva un fax del 20.9.2005 dalla convenuta all'attrice con il quale si affermava che, con riferimento alla consegna degli orari invernali alla [redacted], un trentaseiesimo degli stessi era stato sostituito, che "Il cliente ci ha fatto avere alcune copie dello stesso ed abbiamo riscontrato che in più punti dell'orario sono slittate delle pagine da pag. 34 si passa a pag.51 da pag.66 si passa a pag.51 da pag.82 si passa a pag.67 da pag.82 si passa a pag.99"e si chiedeva di "dare cortese cenno di riscontro in merito"(doc.n.6 di parte convenuta),altra comunicazione del 28.9.2005, sempre della convenuta all'attrice, con la quale comunicava che "i disservizi" asseritamente causati dai "vari disguidi occorsi" avevano arrecato uno slittamento nel pagamento delle fatture e l'inizio di contenziosi con le committenti(doc.n.10 di parte convenuta), ed ancora altra comunicazione della convenuta all'attrice del 28.10.2005 con la quale venivano riassunti i disguidi asseritamente riscontrati nella fornitura degli orari [redacted] e si chiedeva di formulare una proposta transattiva(doc.n.11 parte convenuta).

Oltre tali missive e un orario delle linee Ali con caratteri asseritamente piccoli, parte convenuta non ha prodotto alcunchè atto a dimostrare l'effettiva sussistenza delle contestazioni mosse dalle committenti, l'effettivo instaurarsi di un contenzioso tra le stesse e che ciò abbia comportato un mancato pagamento del corrispettivo dalle stesse dovuto alla convenuta, avendo prodotto solo una fotocopia di un libretto dell'orario invernale [redacted] (doc.n.4 di parte convenuta) peraltro incompleta, e risultando, dalla prova per testi svolta, che più volte l'attrice invitava la convenuta a mostrare i libretti difettosi e,addirittura a restituirli al fine di non pretendere il pagamento degli stessi(v. testi parte attrice [redacted] i e [redacted] ud.27.10.2009), situazione cui non ottemperava la convenuta,come confermato in sede di

interrogatorio formale dal legale rappresentante della stessa (v. verb. ud. 11.5.2010) sostenendo che i libretti erano già stati distribuiti e non erano più nella sua disponibilità e facendo riferimento alle e-mail prodotte.

Dai limitati strumenti probatori offerti dalla convenuta a sostegno della sua tesi difensiva e da quanto dalla medesima espressamente dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, è dato di evincere che tra la stessa e l'attrice sia intercorso un contratto di appalto, avente ad oggetto la stampa degli impianti grafici forniti dalla convenuta dato che, come sancito dalla costante Giurisprudenza, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto o contratto d'opera, quando alla prestazione di dare, tipica dell'una, si affianchi quella di fare, caratterizzante gli altri, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia, da considerare non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine d'accertare, nei singoli casi: se la fornitura della materia sia un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e tutte le attività a tal fine intese l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore, come nelle ipotesi di realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, nel qual caso si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera; oppure se dette attività costituiscano solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, onde è la sola consegna del bene stesso l'effettiva obbligazione del produttore-venditore, ed in tal caso si è in presenza d'un contratto di compravendita (Cassazione civile sez. II 30/06/2009 n.15368).

La disciplina è quella dettata dagli art.1655 e ss c.c. per cui vizi e difetti conosciuti o riconoscibili, come nel caso di specie, ai sensi dell'art.1667 c.c., dovevano essere denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta mentre, come emerso dalle produzioni della stessa convenuta, a fronte di consegna da parte dell'attrice del materiale stampato in data 23.6.2005 e 24.6.2005 (doc.n.1 di parte attrice) degli "Orari", il 18.7.2005 e il 7.7.2005 (doc.n. 2 e n.3 di parte attrice) del Catalogo Orari Linee, il 2.9.2005 e il 14.9.2005 (v.doc.n.4 di parte attrice), il Catalogo Orario Invernale, la formale contestazione alla convenuta è stata formulata solo in data 28.10.2005 e solo per gli orari invernali, tuttavia senza fornire, in questo ultimo caso in cui potrebbe ravvisarsi una denuncia tempestiva, alcun riscontro concreto circa l'effettiva sussistenza, natura ed entità dei vizi asseritamente lamentati e delle problematiche conseguenti con la committente principale.

La domanda attrice va pertanto accolta, con integrale rigetto della riconvenzionale spiegata dalla convenuta in quanto non sono stati minimamente dimostrati i danni asseritamente lamentati né in punto del verificarsi degli stessi né in punto della loro entità.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il G.O.T. del Tribunale di Perugia Sezione Distaccata di Città di Castello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla _____, in persona del Legale Rappresentante pro tempore _____, con sede in _____ (P.IVA _____) nei confronti della _____ (P.IVA _____) persona del legale rappresentante pro tempore _____, con sede in _____

In Via Preliminare ed in rito: Dichiaro la competenza per territorio di questo Ufficio Giudiziario a decidere della presente controversia;

Nel Merito: Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la _____ in persona del Legale Rappresentante pro tempore a pagare, in favore della _____

_____ in persona del Legale Rappresentante pro tempore la somma di €25.510,57 quale saldo per la fornitura di merce di stampa di cui alle fatture n.460 del 28.6.2005, n.502 del 13.7.2005, n.513 del 19.7.2005 e n.635 del 22.9.2005 e relative bolle di consegna, per un credito maturato in € 32.683,69 e detratto l'acconto corrisposto dalla convenuta per €7.173,12, somma cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;

Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno della convenuta nei confronti dell'attrice in quanto non dimostrato né nella sussistenza né nell'entità;

Condanna la convenuta a rifondere le spese di giudizio in favore dell'attrice, che vengono liquidate come segue: €178,00 per spese, €4.835,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Rimborso Forfettario come per legge.

Perugia 3.11.2015

IL G.O.T.
Dr. Alberta Balloni

Depositata in Cancelleria
Perugia, 12-1-16

IL CANCELLIERE
(Adonello Storti)